

Quindi avranno facoltà le Guardie di Finanza di riconoscere, ed eseguire il Fermo di quelle Acquevite, che si trovassero senza li comandati Requisiti, e sarà pure prestata opportuna assistenza per divertire le Contraffazioni, che potessero esser praticate dalle Galere, e Legni armati di Regia Proprietà.

XX. E perchè sia come conviene assicurato l'interesse de' Particolari, che depositeranno le loro Acquevite in Fontico, dovrà esser tenuta di queste da un Ministro dell' Impresa separato Registro sopra un Libro cartato, e bollato, e sarà pure rilasciata una Ricevuta al Proprietario per la sua cauzione. Se le Acquevite depositate in Fontico si contrattassero, e cambiassero di Proprietario, e di Nome, dovranno i Contraenti darne notizie al Fontico, perchè ne sia fatta nel detto Libro la relativa annotazione; sarà parimenti responsabile l' Abboccatore per i defraudì, mancanze, e pregiudizj, che per negligenza, o malizia de' suoi Ministri, ed Agenti potessero nascere in Fontico, e sulla quantità, e sulla qualità delle Acquevite depositate da' Proprietarij, e finalmente tutte le Spese occorrenti per Registri, Depositi, e Custodie saranno intieramente a peso dell' Abboccatore stesso.

XXI. Al caso di scioglimento della presente Condotta, sarà fatta la descrizione delle Acquevite rimaste, le quali dovranno es-